

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. r.g. 17012/2018, proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI CUNEO - UFFICIO TERRITORIALE PER IL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t.;

- intimata -

avverso la sentenza del tribunale di Cuneo n. 937/2017, depositata in data 28.11.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.2.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

#### FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ha proposto distinte opposizioni avverso due ordinanze ingiunzioni, con le quali le era stata applicata la sanzione pecuniaria di Euro 1500,00, ai sensi della L. n. 125 del 2001, articolo 14 ter, e Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 7, comma 3 bis, poiche', quale titolare dell'autorizzazione per la vendita di bevande ed alimenti, aveva somministrato alcolici a due minorenni senza richiedere l'esibizione del documento di identita' e benché la minore eta' del soggetto fosse evidente.

Il giudice di pace, riunite le cause, ha respinto le opposizioni, regolando le spese.

Su appello della (OMISSIS), il tribunale ha confermato la prima decisione, osservando che dal rapporto acquisito e dai documenti allegati si evinceva che, a seguito di alcune segnalazioni, i Carabinieri avevano effettuato un controllo presso l'esercizio commerciale, accertando che due sedicenni avevano appena acquistato bevande alcoliche all'interno del bar senza che la titolare (o il personale), si fosse accertata della loro eta'. I minori, che al momento del controllo si trovavano nel dehors antistante il bar, erano soliti frequentare il locale proprio perche' potevano acquistare e consumare liberamente alcolici, visto che non veniva loro mai richiesta l'esibizione del documento di identita'.

Quando alla configurabilita' dell'illecito, il tribunale ha ritenuto

infondata l'interpretazione proposta dall'appellante circa

l'impossibilita' di sanzionare la somministrazione di alcolici all'interno dell'esercizio commerciale, specificando che il legislatore ha utilizzato il concetto di vendita in un'accezione ornnicomprensiva, che include tanto la vendita destinata all'asporto, quanto quella destinata alla consumazione immediata, in conformita' con la ratio volta ad impedire qualunque forma di cessione a titolo oneroso di bevande alcoliche ai minori degli anni 18. La nuova formulazione dell'articolo 14 ter, introdotta con Decreto Legge n. 14 del 2017, che prevede espressamente la sanzionabilita' della somministrazione degli alcolici, avrebbe -

secondo la pronuncia - mera valenza interpretativa e sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva alle violazioni consumate in precedenza.

La cassazione della sentenza e' chiesta da (OMISSIS) sulla base di un unico motivo di ricorso.

La Prefettura di Cuneo e' rimasta intimata.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 125 del 2001, articolo 14 ter, comma 2, nonche' degli articoli 11 e 12 preleggi e della L. n. 689 del 1981, articolo 1, commi 1 e 2, per aver la sentenza ritenuto punibile anche la semplice somministrazione degli alcolici all'interno dell'esercizio commerciale, sebbene la norma, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, sanzionasse esclusivamente la vendita. Solo l'attuale testo dell'articolo 14 ter, introdotto dal Decreto Legge n. 14 del 2017, rende sanzionabile la somministrazione, ma con disposizione innovativa e non applicabile retroattivamente alla violazione contestata.

Secondo la ricorrente, quando il legislatore ha inteso sanzionare anche la somministrazione lo ha previsto espressamente (come nei casi ricadenti nella previsione della L. n. 125 del 2001, articoli 14 e 14 bis) e comunque, nel regime applicabile *ratione temporis*, la punibilita' della somministrazione si porrebbe in contrasto con la *ratio* diretta ad impedire il consumo di alcolici in assenza del gestore dell'esercizio commerciale.

Il motivo e' infondato.

L'originaria formulazione della L. n. 125 del 2001, articolo 14 ter, introdotto con Decreto Legge n. 158 del 2012, dispone che chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.

Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 Euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 Euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.

Il riferimento letterale alla vendita, contenuto nella disposizione, non puo' intendersi nel senso di escludere l'applicazione della sanzione nel caso di consumo all'interno del locale: anche tale consumo implica pur sempre - ai fini della sussistenza dell'illecito - la cessione degli alcolici a favore di soggetti minori di eta', che era condotta gia' di per se' sanzionata in base alla disposizione all'epoca in vigore e che, nello specifico,

risulta contestata ed accertata a carico della ricorrente (cfr. sentenza pag. 3, ove si legge che dal rapporto si evinceva che due minorenni avevano appena acquistato bevande alcoliche presso l'esercizio commerciale sottoposto a controllo).

Del resto neppure il termine somministrazione, impiegato nel testo della norma novellata dal Decreto Legge n. 14 del 2017, e' assunto in un'accezione rigorosamente tecnica (non evocando la nozione civilistica di cui all'articolo 1559 c.c., ossia un contratto di fornitura periodica o continuativa di beni), ne' si riferisce all'ipotesi in cui gli alcolici siano consumati in presenza dell'esercente o all'interno dei locali commerciali.

Conforta tale conclusione il raffronto con il significato attribuito alla formula dell'articolo 689 c.p., che, pur facendo riferimento alla sola somministrazione di alcolici ai minori di sedici di anni, e' stato da questa Corte interpretato nel senso che' il significato letterale della espressione verbale implica il concetto di erogazione, ovvero di una forma di cessione a titolo oneroso, mentre, in termini giuridici, la somministrazione e' il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire in favore dell'altra prestazioni, specificatamente periodiche o continuative, siffatto ultimo dato costituendo elemento specializzante rispetto alla compravendita" (cfr., Cass. 12058/2021 in motivazione).

La successiva modifica dell'articolo 14 ter, adottata con Decreto Legge n. 14 del 2017, mediante l'esplicita sanzionabilita' della somministrazione - non implica che - nel regime anteriore - non fosse punibile la vendita di alcolici seguita dal consumo all'interno del locale: la nuova disposizione ha - invece - esteso la punibilita' ad ogni ipotesi di dazione di alcolici a soggetti minorenni, a qualunque titolo e con qualunque modalita' effettuata (non solo ove siano configurabili gli estremi della vendita in senso tecnico, che resta comunque sanzionabile).

Sebbene la nuova previsione - nel punire, a differenza che in passato, sia la vendita che la somministrazione, abbia quindi ampliato, con disposizione innovativa e non meramente interpretativa, il novero delle condotte passibili di sanzione amministrativa, resta pero' che il fatto addebitato all'opponente integrava gia' l'illecito previsto e punito dall'articolo 14 ter, anche nella formulazione applicabile ratione temporis, per cui la sanzione deve ritenersi legittimamente irrogata.

Per tali ragioni il ricorso e' respinto.

Nulla sulle spese, non avendo l'amministrazione svolto difese.

Si da' atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.